

Indicazioni contenute nel d. lgs. 13/2024 per la determinazione dell'acconto maggiorato

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Eccedenze in compensazione

Per chi aderisce al concordato usando il metodo storico

DI GIULIANO MANDOLESI

Accounto "maggiorato" per il concordato preventivo biennale con metodo storico in leggerezza: eventuali versamenti in eccesso rispetto al saldo delle imposte annuali (concordate) potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24. La citata eccedenza può essere anche "spesa" per il saldo dell'imposta sostitutiva liquidata con la dichiarazione 2026 da applicarsi sul maggior reddito concordato 2025 rispetto a quello rettificato del 2024.

Gioco facile anche la determinazione dell'importo dovuto: la maggiorazione può essere infatti semplicemente calcolata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2025/2026 (faq 6.15 della circolare 18/E/2024).

Per i soggetti trasparenti il versamento dovrà essere eseguito pro quota dai singoli soci e associati.

Queste sono alcune delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 13/2024 per la determinazione dell'acconto maggiorato da concordato preventivo biennale (cpb), la cui scadenza del versamento è prevista per il prossimo 1° dicembre, oltre alle specifiche fornite dall'agenzia delle entrate con le circolari 18/E/2024 e 9/E/2025 sempre sulla medesima materia.

In leggerezza il calcolo dell'acconto maggiorato.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale) per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato l'acconto delle imposte sui redditi e dell'irap prevede metodi di determinazione con delle differenze rispetto a quegli ordinari.

Qualora infatti si volesse applicare il metodo storico, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, è dovuta per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, mentre per l'irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17.

In caso invece di utilizzo del metodo previsionale, ovvero sulla base di dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della

produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Come specificato in entrambe le citate circolari pubblicate dall'agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva si cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 13/2024 dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le normali modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Modalità di versamento per i soggetti trasparenti

In merito alle modalità di versamento della maggiorazione, inoltre, con la faq n.6.13 l'agenzia delle entrate ha indicato che in caso di utilizzo del metodo storico da parte di soggetti c.d. trasparenti, ovvero società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, l'incremento in commento deve essere versato pro quota da parte dei singoli soci o associati che poi possono portarlo in diminuzione delle imposte dovute direttamente in dichiarazione dei redditi.

— © Riproduzione riservata —



